



*Banco Nazionale di Prova
delle Armi da Fuoco Portatili*

GARDONE VALTROMPIA - (BRESCIA) - ITALIA

LEGGI E REGOLAMENTI
RIGUARDANTI LA PROVA
DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI
IN ITALIA

1970



*Banca Nazionale di Prova
delle Armi da Fuoco Portatili*

GARDONE VALTROMPIA - (BRESCIA) - ITALIA

LEGGI E REGOLAMENTI
RIGUARDANTI LA PROVA
DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI
IN ITALIA

1970

S O M M A R I O

PRESENTAZIONE	pag. 7
REGIO DECRETO 13 Gennaio 1910 n. 20, <i>che istituisce in Brescia un consorzio per l'esercizio di un Banco di prova per le armi portatili da fuoco.</i> (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1910, n. 27)	pag. 9
DECRETO MINISTERIALE in data 9 Luglio 1910, <i>concernente il regolamento per la nomina di due delegati dei fabbricanti d'armi portatili della provincia di Brescia nel Consiglio d'Amministrazione del Banco e per l'assunzione del personale del Banco stesso</i>	pag. 15
<i>Regolamento interno per il servizio del Banco di Prova e pei suoi rapporti col pubblico, in ordine al N. 6 dell'Art. 9 del R. Decreto 1910, N. 20, che istituisce il Banco di Prova delle armi da fuoco portatili.</i> Approvato dal Ministero dell'Industria e del Commercio con decreto ministeriale del 3 gennaio 1914 n. 72	pag. 21
Tabella delle prove e fac-simile dei punzoni in uso al Banco nel 1922. (Riprodotta da una pubblicazione del Banco di Prova edita nel 1922)	pag. 28

REGIO DECRETO LEGGE 30 Dicembre 1923, n. 3152.
Obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno il 9-2-1924) pag. 29

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2121.
Approvazione del regolamento sull'obbligatorietà della prova per le armi da fuoco portatili.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1925, n. 3) pag. 33

Tabella delle prove obbligatorie e dei marchi in uso al Banco nel 1930. (Riprodotta da una pubblicazione del Banco di Prova del 1930) pag. 50

Fac-simili dei punzoni usati nella sezione del Banco di Prova costituita a CAMERLATA (Como) pag. 52

REGIO DECRETO LEGGE 7 maggio 1925, n. 714
Nuove disposizioni sulla obbligatorietà della prova delle armi portatili da fuoco.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 1925, n. 126) pag. 53

ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA NAZIONALE del 1° giugno 1925 ai Prefetti del Regno e ai Commissari Governativi delle Camere di Commercio dell'Industria sull'«obbligo della prova delle armi da fuoco portatili» pag. 55

REGIO DECRETO del 15 novembre 1925 *concernente la nuova denominazione del Banco di Prova: «Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili»* pag. 59

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186.
Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1960) pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1964, n. 1612.
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 23-2-1965) pag. 65

Fac-simile del certificato di prova per fucili a 2 canne in uso fino al 24 aprile 1968 pag. 76

Fac-simile del certificato collettivo per fucili a canne lisce in vigore dal 26 aprile 1968 pag. 77

LEGGE 14 marzo 1968, n. 317.
Modificazione alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 dell'8 aprile 1968) pag. 79

ALLEGATO: Fac-simili dei marchi dei Banchi di Prova stranieri riconosciuti dal Governo Italiano pag. 81

In questa pubblicazione è riportata l'intera legislazione riguardante la prova delle armi da fuoco portatili in Italia; dalla raccolta sono stati esclusi solo i decreti e le disposizioni ufficiali di scarsa importanza, mentre sono stati riprodotti quei documenti (certificati, tabelle di prova, facsimili di punzoni, ecc.) che presentano particolare interesse, sia dal punto di vista tecnico, sia per la conoscenza dell'evoluzione storica della prova delle armi dall'epoca dell'istituzione del Banco ad oggi. Completa la raccolta la riproduzione dei marchi attualmente in uso presso i Banchi di Prova di tutti i Paesi stranieri aderenti alla Convenzione internazionale di Bruxelles per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova.

Il Banco italiano venne istituito con R. Decreto N. 20 del 13-1-1910 ed ebbe sede a Brescia con laboratori nei due più importanti centri di produzione delle armi: Gardone Valtrompia e Brescia. Per l'impianto e la gestione del Banco si costituì un consorzio tra i Comuni di Brescia e di Gardone Valtrompia e la Camera di Commercio di Brescia, i quali Enti, con il Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio, versarono un contributo «una tantum» per affrontare le spese di avviamento.

Le difficoltà burocratiche dapprima e lo scoppio della prima guerra mondiale poi, impedirono per diversi anni il funzionamento del Banco, quantunque il lavoro preparatorio fosse stato compiuto. Fu solo il 1° settembre 1920 che poté finalmente aprirsi la sezione di Gardone V.T., mentre quella di Brescia iniziò la sua attività il 1° luglio 1921.

Con R. Decreto N. 3152 del 30-12-1923 la prova delle armi, fino ad allora facoltativa, venne resa obbligatoria. Nel 1925, oltre alle sezioni funzionanti di Gardone e di Brescia, venne aperta una terza sezione a CAMERLATA (Como) dove una fabbrica di armi da caccia, in fase di sviluppo, aveva assunto una certa importanza. Questa sezione ebbe però vita breve: aperta il 2-2-1925, venne definitivamente chiusa circa un anno dopo, il 28-2-1926.

Cessato di fatto il funzionamento della sezione di Brescia (17-5-1930) in conseguenza del diminuito afflusso di armi a causa della crisi che investì tutta l'economia italiana, andò sempre più affermandosi l'importanza della sezione di Gardone Valtrompia la quale, al pari degli altri Banchi stranieri, veniva a trovarsi all'epicentro dell'area di maggior produzione. Da allora, l'unica sede del Banco fu quella di Gardone; ubicata dapprima in un vecchio edificio in via delle Vittorie, fu trasferita nel 1951 nell'attuale complesso di via Mameli 13, sempre in Gardone.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, si manifestò l'opportunità di un provvedimento legislativo che aggiornasse le norme di funzionamento del Banco e l'ordinamento delle prove rendendoli più rispondenti alle esigenze determinate dal continuo progresso tecnico nelle armi e che accentrasse inoltre, presso un unico istituto a carattere nazionale, le funzioni di prova dell'intera produzione nazionale. Tale provvedimento trovò effettiva attuazione nella legge N. 186 del 23-2-1960 e nel relativo regolamento approvato con D.P.R. N. 1612 del 28-10-1964 i quali, con le varianti introdotte con l'ultima legge N. 317 del 14-3-1968, diedero una nuova articolazione, ferma restando l'impostazione originaria, al Banco Nazionale.

L'attuale ordinamento del Banco e la disciplina delle prove fanno appunto riferimento agli articoli dei soprammenzionati provvedimenti legislativi.

Gardone V.T., agosto 1970.

REGIO DECRETO 13 Gennaio 1910 n. 20, che istituisce in Brescia un consorzio per l'esercizio di un Banco di prova per le armi portatili da fuoco.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1910, n. 27)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta l'utilità che può derivare all'industria e al commercio dall'istituzione di un Banco di prova per le armi portatili da fuoco nella provincia di Brescia, dove è tanto importante la fabbricazione delle armi medesime;

Viste le deliberazioni prese su tale argomento dal comune di Brescia nelle sedute del 17 giugno 1908 e 7 luglio 1909; dal comune di Gardone Val Trompia in data 15 giugno 1908 e 28 agosto 1909; dalla Camera di Commercio di Brescia in data 16 giugno 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' costituito un Consorzio tra i comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia e la Camera di Commercio di Brescia, per l'impianto e la gestione di un Banco di prova per le armi da fuoco portatili, con sede a Brescia e laboratori in Brescia e in Gardone Val Trompia.

Art. 2

Scopo del Banco consorziale di prova, è quello di elevare

il prestigio delle armi fabbricate in Italia, sottoponendole, a richiesta degli interessati, a prove tecniche per accertare le qualità che si richiedono per le armi da fuoco.

Art. 3

Il Banco, dopo eseguita la prova delle canne e riconosciute la buona qualità, imprimerà su di esse un marchio speciale, indicante l'anno in cui la prova stessa è stata eseguita.

Art. 4

I punzoni - tipo occorrenti al marchio delle canne sono provveduti al Banco di prova dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e sono conservati dalla R. Zecca di Roma, cui ne è affidata la esecuzione.

Art. 5

Per comodità dei produttori, la prova delle armi è fatta alternativamente nei locali del Banco di Brescia e in Gardone Val Trompia, essendo ambedue detti locali muniti del materiale occorrente.

Art. 6

Alle spese di primo impianto del Banco prova, provvedono, per una volta tanto, gli enti sottoindicati, nella misura accanto a ognuno di essi segnata:

Ministero di agricoltura, industria e commercio	L. 4000
Comune di Brescia	» 1500
Comune di Gardone Val Trompia	» 500
Camera di Commercio di Brescia	» 1000
Totale	L. 7000

Art. 7

Alle spese per la gestione del Banco si fa fronte con le tasse da riscuotersi dal Banco medesimo, per le prove da esso eseguite sulle armi.

Art. 8

La gestione amministrativa del Banco è affidata a un Consiglio di amministrazione di sette componenti dei quali cinque sono rispettivamente nominati: uno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; uno dal Ministero della guerra; uno dal comune di Brescia; uno dal comune di Gardone Val Trompia; uno dalla Camera di commercio di Brescia. Gli altri due componenti vengono eletti dai fabbricanti di armi della provincia di Brescia con le formalità da indicarsi con il regolamento di cui al successivo art. 12, capoverso 1°.

I suddetti componenti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente.

Art. 9

Al Consiglio di amministrazione spetta:

1° di curare la gestione finanziaria del Banco e sottoporre i preventivi all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed i consuntivi a quello degli enti interessati;

2° di invigilare sul regolare funzionamento tecnico del Banco;

3° di scegliere e nominare il personale tecnico e amministrativo, con le norme da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 12, capoverso 2°;

4° di nominare caso per caso un arbitro che risolve quelle controversie che fossero per insorgere tra coloro che richiedono il marchio e il personale del Banco;

5° di determinare annualmente e sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio le tariffe per la prova delle armi;

6° di emanare i regolamenti interni che debbono disciplinare il servizio del Banco di prova, e i rapporti fra il pubblico e il personale.

Art. 10

Gli utili dell'esercizio annuale sono devoluti a migliorare la dotazione del materiale del Banco, ed a favorire il perfezionamento delle armi portatili.

Art. 11

Il personale del Banco è così composto:

- un direttore;
- un capotecnico;
- un operaio verificatore;
- un operaio aiutante;
- un segretario.

Art. 12

Un regolamento, da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, stabilisce le modalità:

1° per la elezione dei delegati dei fabbricanti di armi nel Consiglio d'amministrazione del Banco, giusta il precedente art. 8;

2° per l'assunzione del personale coi relativi stipendi, giusta il precedente art. 9, capoverso 3°.

Art. 13

Le norme tecniche che regolano la prova delle armi da fuoco, sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione del Banco all'approvazione del ministro della guerra.

Art. 14

In caso di scioglimento del Consorzio, ogni attività è devoluta in parti uguali ai comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.

Art. 15

Qualora il Banco non funzionasse regolarmente, il ministro d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di scio-

gliere il Consiglio d'amministrazione e di prendere tutti quei provvedimenti che saranno necessari. Il Consorzio può altresì essere sciolto dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, su proposta di almeno due degli enti consorziati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE

Sonnino - Luzzatti - Spingardi

Registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1910.

Reg. 58. Atti del Governo a f. 78. A. Monachesi.

Luogo di Sigillo. V. Il Guardasigilli Scialoja.

DECRETO MINISTERIALE in data 9 Luglio 1910, **concernente il regolamento per la nomina di due delegati dei fabbricanti d'armi portatili della provincia di Brescia nel Consiglio d'Amministrazione del Banco e per l'assunzione del personale del Banco stesso.**

Il Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio,

Visto il R. Decreto 13 gennaio 1910 N. 20, costituente un Consorzio tra i Comuni di Brescia e di Gardone V. T. e la Camera di Commercio di Brescia, per l'impianto e la gestione di un Banco di prova per le armi portatili da fuoco, con sede in Brescia e laboratori in Brescia e in Gardone V. T.

Visto che con l'art. 12 di detto R. D. viene deferita al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio l'approvazione del regolamento per la elezione di due delegati dei fabbricanti d'armi della provincia di Brescia nel Consiglio d'Amministrazione del Banco e per l'assunzione del personale del Banco stesso coi relativi stipendi;

DECRETA

E' approvato l'unito regolamento per la elezione di due delegati dei fabbricanti d'armi portatili da fuoco della provincia di Brescia nel Consiglio d'Amministrazione del Banco di prova per le armi portatili da fuoco con sede in Brescia e laboratori in Brescia e in Gardone V. T. e per l'assunzione del personale del Banco stesso con i relativi stipendi, giusta l'art. 12 del R. D. 13 gennaio 1910 N. 20.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti.

Roma addì 9 Luglio 1910

IL MINISTRO
f.to: G. Raineri

Regolamento per la elezione dei delegati dei fabbricanti d'armi portatili da fuoco della provincia di Brescia, nel Consiglio di Amministrazione del Banco di prova e per l'assunzione del personale con i relativi stipendi.

Art. 1

Sono elettori dei due componenti il Consiglio di Amministrazione del Banco di prova in Brescia da scegliersi fra i fabbricanti d'armi della Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 13 gennaio 1910 N. 20, gli iscritti sugli elenchi elettorali della Camera di Commercio di Brescia, che esercitano l'industria delle armi portatili da fuoco.

Art. 2

Sono eleggibili a far parte del Consiglio di Amministrazione suindicato, gli elettori iscritti negli elenchi elettorali di cui al precedente art. 1.

Art. 3

La Camera di Commercio di Brescia, non più tardi del 15 dicembre di ogni anno compila gli elenchi degli elettori e comunica gli elenchi medesimi ai Comuni di Brescia e di Gardone V. T. per la pubblicazione, invitando chiunque abbia reclami da fare, a presentarli entro l'ultimo dicembre. Il Consiglio della Camera di Commercio decide inappellabilmente su tali reclami.

Art. 4

La Camera di Commercio di Brescia determina la domenica del mese di giugno, nella quale devono aver luogo le elezioni, dandone notizia agli elettori almeno quindici giorni prima.

Art. 5

Le elezioni hanno luogo in una sede della Camera di Commercio di Brescia. Le operazioni elettorali si compiono con le norme del Capo III Titolo secondo del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 21 maggio 1908, N. 269, in quanto non sia altrimenti disposto nel presente regolamento.

Art. 6

Dell'esito delle elezioni ne è data immediata comunicazione al Ministero di A. I. C. e ai Comuni di Brescia e di Gardone V. T.

Art. 7

La tabella organica del personale del Banco indicata all'art. 11 del R.D. 13 gennaio 1910 N. 20, è la seguente:

Direttore	con l'annuo stipendio di L. 2.500
Capotecnico	con l'annuo stipendio di L. 1.800
Operaio verificatore	con l'annuo stipendio di L. 1.500
Operaio aiutante	con l'annuo stipendio di L. 1.200
Segretario	con l'annuo stipendio di L. 1.300

Art. 8

La nomina del personale del Banco di prova è fatta dal Consiglio di Amministrazione, in seguito a pubblico concorso.

Art. 9

Per l'ammissione al concorso occorre:

- 1 - aver compiuto gli anni 21
- 2 - aver sempre tenuto buona condotta
- 3 - aver soddisfatto agli obblighi di leva
- 4 - possedere i requisiti di studio e di pratica necessari per coprire il posto cui si aspira.

Art. 10

La nomina del personale è fatta per un anno in via di esperimento. La durata della riconferma è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Il personale cessa dalle sue funzioni:

per volontaria dimissione
per dispensa dal servizio
per destituzione
per soppressione del Banco prova.

Art. 12

Le attribuzioni e i doveri del personale verranno disciplinati con regolamenti da emanarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Disposizioni transitorie:

Art. 13

Finchè non saranno compilati gli elenchi degli elettori giusta l'art. 64 della legge 20 marzo 1910, N. 121 sul riordinamento delle Camere di Commercio, gli elenchi degli elettori, di cui all'art. 3 del presente regolamento, saranno compilati in basso alle liste elettorali approvate dalla Camera di Commercio di Brescia per l'anno 1909.

Art. 14

Entro due mesi dalla data dell'approvazione del presente regolamento, saranno compilati gli elenchi degli elettori dei due delegati dei fabbricanti di armi portatili da fuoco della provincia di Brescia, nel Consiglio di Amministrazione del Banco di prova. Entro un mese dal giorno in cui tali elenchi saranno resi definitivi, avranno luogo le elezioni.

Art. 15

A parziale deroga dell'art. 7 del presente regolamento, la nomina del personale per la prima volta potrà essere fatta senza concorso. In tal caso gli stipendi del personale verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore a quella indicata nella tabella organica contenuta nel detto articolo 7.

Visto: d'ordine del Ministro d'A. I. C.

Regolamento interno per il servizio del Banco di Prova e pei suoi rapporti col pubblico, in ordine al N. 6 dell'Art. 9 del R. Decreto 1910, N. 20, che istituisce il Banco di Prova delle armi da fuoco portatili.

Approvato dal Ministero dell'Industria e del Commercio con decreto ministeriale del 3 gennaio 1914 n. 72.

Art. 1

Il Direttore del Banco di Prova è incaricato di fare osservare il presente regolamento, come pure ogni disposizione emanata dal Consiglio d'Amministrazione; ha la direzione tecnica ed amministrativa del Banco e ne risponde al Consiglio anzidetto.

Art. 2

Il Direttore ha l'obbligo di vegliare a che gli impiegati addetti al Banco disimpegnino regolarmente i servizi rispettivamente loro assegnati e per gravi motivi può sospenderli dal loro ufficio provvisoriamente, in attesa delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione (a cui dovrà riferire senza ritardo).

Art. 3

Il Direttore custodisce i marchi affidatigli dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 4

Il Capotecnico dirige e sorveglia tutte le operazioni effettive di prova ed è responsabile dei danneggiamenti arrecati alle armi per inosservanza delle disposizioni in vigore per le prove, o per trascuratezze qualsiasi.

Art. 5

Si terranno i seguenti registri:

I. Un registro delle presentazioni delle armi, a madre e figlia, contenente:

a) le generalità del portatore;

b) l'indicazione dell'ente o della persona per cui conto avviene la consegna; in mancanza d'uno scritto accompagnatorio è valida, per tale indicazione, la dichiarazione del portatore stesso, e se questi non dà indicazioni abbastanza precise il Banco non è tenuto a ricevere i materiali presentati;

c) l'indicazione dei materiali presentati e del loro stadio di lavorazione;

d) l'indicazione delle prove di cui si richiede l'esecuzione, che può anche darsi con lettera inviata a parte che giunga non più tardi del terzo giorno successivo a quello della presentazione dei materiali; la mancanza od il ritardo delle dette indicazioni immettono il Banco nel diritto di eseguire senza ulteriore attesa le prove inerenti ordinariamente ai materiali della specie presentata, inclusa la prova definitiva che sarà sempre a polvere nera; la richiesta di prove la cui specie non sia contemplata nella Tabella del Banco (annessa al presente Regolamento) immette il Banco nel diritto di non accettare o restituire i materiali presentati.

La figlia viene rimessa a chi ha consegnati i materiali, riempita in quanto lo consentono i dati posseduti all'atto della consegna, ed ha effetto di ricevuta dei materiali medesimi senza bisogno di alcun altro documento.

II. Un registro matricolare delle armi a madre e figlia (da consegnarsi quest'ultima al Fabbricante) contenente:

a) il nome del fabbricante;

b) il luogo di fabbricazione effettiva;

c) la designazione dell'arma e del suo stadio di lavorazione;

d) la data della marchiatura (sulla sola madre).

e) il numero matricolare assegnato all'arma;

f) osservazioni circa l'esame dell'arma, ed indicazioni della pressione di prova;

g) le collaudazioni eseguite ed il loro risultato;

h) la firma del Direttore, del Capotecnico e il bollo d'ufficio.

III. Un Registro statistico contenente il numero delle armi presentate giornalmente, distinte per qualità, il numero di quelle accettate alla prova comune e di quelle accettate alla prova colla polvere senza fumo.

IV. Un Registro delle somme esatte e delle spese.

Art. 6

La Sala di collaudazione sarà fornita di tutti gli oggetti e strumenti necessari per la misurazione dei calibri, per la prova dell'acqua (riguardante le canne isolate, cioè prima dell'accoppiamento) per la scomposizione, ricomposizione e pulitura delle armi, per la marchiatura e per l'assestamento delle armi presentate al collaudo o già collaudate.

La Sala per la confezione delle cariche delle cartucce sarà provvista di tutti i materiali all'uopo necessari.

Il Banco possiederà munizioni delle varie specie previste per le prove.

Art. 7

I fabbricanti d'armi, od i loro incaricati, dopo presentate le armi per la prova possono trattenersi nell'antisala; ma non sono ammessi a presenziare le prove.

Art. 8

Le canne delle armi presentate per la prova devono portare la marca della fabbrica che serve da certificato di origine; le canne senza la marca di fabbrica non sono ammesse alla prova.

Art. 9

Ogni fabbricante che intenda sottoporre alla prova i propri prodotti deve munirli di un proprio marchio di fabbrica corrispondente al *fac-simile* depositato al Banco di prova dal fabbricante stesso; nel caso di somiglianza con altro marchio stato depositato da altri in precedenza il Banco di prova esigerà il cambio del marchio secondo presentato.

Art. 10

L'arma presentata per la prova viene esaminata per constatare che non sia difettosa; viene misurato il calibro delle canne e delle camere per verificare i limiti di accettazione stabiliti nella Tabella annessa.

L'arma e le canne presentate possono subire le prove di cui alla detta Tabella. Per ogni canna isolata, cioè non ancora accoppiata, la prova provvisoria include sempre la prova dell'acqua, alle pressioni indicate pei vari casi dal Direttore, sentito il Capotecnico.

Art. 11

L'indicazione della quantità e qualità della polvere e del piombo impiegati viene inserita, sul registro matricolare già detto, soltanto nella madre.

Art. 12

Quando la prova, eseguita dietro domanda del presentatore, con le norme indicate nella Tabella annessa, abbia dato buon risultato — ciò non viene contestato coll'esame dell'arma, previa scomposizione totale — a termini dell'art. 3 del R. D. di istituzione del Banco, l'arma riceve il marchio, od i marchi, del Banco, in conformità alla Tabella anzi detta.

Art. 13

Per le canne da fucile, oltre ai marchi stabiliti dalla Tabella annessa, si imprime anche, sulla culatta, il valore del calibro.

Art. 14

I prezzi da pagarsi dal fabbricante per le singole prove possono variarsi soltanto dopo essere stati in vigore due anni, su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

La Tabella annessa dà i prezzi che andranno in vigore inizialmente.

Art. 15

Sono ammesse alla prova anche le canne e le armi presentate da privati, con norme e prezzi come pei fabbricanti; ma senza diritto a reclami circa l'esecuzione e l'esito delle prove.

Art. 16

L'annessa Tabella delle prove fa parte integrale del presente Regolamento.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Avuto riguardo alla produzione ormai giacente, su richiesta del fabbricante e per la durata d'un anno, e non oltre dall'entrata in funzione del Banco, questo eseguirà anche delle prove speciali, corrispondenti a quelle della Tabella annessa al presente Regolamento salvo che la pressione di prova sarà ridotta del 20%.

I marchi corrispondenti a tali prove speciali consteranno della scritta B. P. B. (Banco di prova Brescia-Gardone Valtrompia) sotto la quale si avrà la scritta del millesimo seguita dall'indicazione della prova (Pr. a, Pr. b, Pr. c, Pr. d, Pr. e, Pr. f) corrispondente a quella detta Tabella citata (prova A, prova B, prova C, prova D, prova E, prova F).

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione del Banco di prova nella seduta 7 Giugno 1913.

p. Il Presidente
Ten. colon. cav. GIUSEPPE BARIE'

TABELLA

annessa al REGOLAMENTO (ed. 1913) del BANCO DI PROVA,

SPECIE DELLA PROVA	
A	PROVA PROVVISORIA - per canne isolate od accoppiate
	PROVA DEFINITIVA - ufficiale, internazionale - con polvere nera:
B	per fucili finiti in bianco
C	per fucili finiti completamente
	PROVA DEFINITIVA - ufficiale, internazionale - con polvere senza fumo:
D	per fucili finiti in bianco
E	per fucili finiti completamente
F	PROVA DEFINITIVA - ufficiale, internazionale - per armi rigate (fucili, pistole, pistole a rotazione, pistole automatiche), sia finite in bianco, sia finite completamente

Prescrizioni varie. - Pei calibri è ammessa soltanto la tolleranza di due decimi di Tabella; anche pei fucili finiti in bianco, la canna deve essere finita completamente, armi vengono restituite.

I prezzi indicati nella presente tabella includono il costo delle munizioni.

La prova delle canne isolate od accoppiate, la prova dei fucili, delle pistole e delle rotazione si fa con un colpo per ciascuna camera del tamburo.

DELLE PROVE

DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI, Brescia-Gardone Valtrompia.

PRESSIONE DI PROVA	PREZZO DELLA PROVA	MARCHIO DI PROVA SUPERATA
Chg. 1000 per cmq.	L. 0,50 ciasc. canna	
	L. 0,65 ciasc. canna di fucile retrocarica	
Chg. 620 per cmq.	L. 0,40 ciasc. canna di fucile avancarica	
	L. 0,75 ciasc. canna di fucile retrocarica	
Chg. 620 per cmq.	L. 0,50 ciasc. canna di fucile avancarica	
	L. 0,90 ciasc. canna di fucile retrocarica	
Chg. 850 per cmq.	L. 0,80 ciasc. canna di fucile avancarica	
	L. 2,00 ciasc. canna di fucile retrocarica	
Chg. 850 per cmq.	L. 1,00 ciasc. canna di fucile avancarica	
	L. 2,00 ciasc. canna di fucile o di pistola	
Superiore del 30% alla pressione data dalla cartuccia più potente fra quelle che si trovano in commercio per le armi della specie di quella che viene provata.	L. 0,07 ciasc. camera del tamburo di pistola a rotazione	
	L. 0,50 per ciascuna pistola automatica	

millimetro rispetto alle dimensioni che verranno determinate in seguito con apposita tanto all'esterno quanto all'interno. Non soddisfacendosi tali condizioni, le canne e le

pistole automatiche si fanno con un solo colpo per canna; la prova delle pistole a

R. BANCO DI PROVA PER LE ARMI DA FUOCO PORTATILI
BRESCIA - GARDONE - V. T.

Tabella delle prove e fac-simile dei punzoni

SPECIE DELLA PROVA		Pressione di prova Kg./cmq.	PUNZONI
A	PROVA PROVVISORIA, per canne isolate ed accoppiate	1000	
	PROVA DEFINITIVA, ufficiale internazionale con polvere nera:		
B	per fucili finiti in bianco	620	 PN
C	per fucili completamente finiti	620	  PN FINITO
	PROVA DEFINITIVA, ufficiale internazionale con polvere senza fumo:		
D	per fucili finiti in bianco	850	 PSF
E	per fucili completamente finiti	850	  PSF FINITO
F	per armi rigate (fucili, pistole, ecc.)	30 % oltre il normale	

(Tabella riprodotta da una pubblicazione del Banco del 1922)

REGIO DECRETO LEGGE 30 Dicembre 1923, n. 3152.
Obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno il 9-2-1924)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità di sottoporre ad una prova obbligatoria le armi da fuoco portatili prodotte o introdotte nel Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Economia Nazionale, di concerto coi Ministri per la guerra, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione, fabbricate nel Regno, dovranno essere sottoposte alla prova da uno dei banchi di prova riconosciuti per le armi portatili da fuoco.

La prova subita deve risultare da appositi marchi impressi dal banco che l'ha eseguita, e dal certificato di prova rilasciato dal banco stesso.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco di Prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.

Agli effetti della disposizione contenuta nel comma precedente, all'atto dell'introduzione nel Regno di armi da fuoco non marchiate, le dogane dovranno curare l'introduzione col rilascio di bolletta di cauzione per un banco di prova autorizzato nel Regno.

Art. 2

Con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale possono essere autorizzati a funzionare, agli effetti del presente decreto, banchi di prova per le armi portatili da fuoco, tenuto conto dell'importanza assunta dall'industria della fabbricazione di armi da fuoco nelle varie regioni.

Lo statuto del banco di prova che chiede l'autorizzazione a funzionare a termini del presente decreto sarà approvato con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Economia Nazionale, di concreto col Ministro per la guerra. Esso dovrà stabilire che la spesa per il funzionamento del banco — in quanto non possa essere fronteggiata dalle sue proprie entrate — è a carico degli Enti e delle Associazioni che hanno preso l'iniziativa dell'istituzione del banco e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento.

Il regolamento amministrativo e tecnico del banco di prova autorizzato dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'Economia Nazionale, il quale provvederà con suo decreto, previa intesa col Ministero della guerra e con la Commissione suprema di difesa.

Art. 3

Le tariffe dei prezzi per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni del presente decreto saranno approvate dal Ministro per l'Economia Nazionale su proposta del Consiglio di Amministrazione del banco interessato.

Art. 4

I punzoni — tipo occorrenti al marchio delle canne — sono provveduti ai banchi di prova dal Ministero dell'Economia Nazionale e sono conservati dalla Regia zecca di Roma, cui ne è affidata la esecuzione. Il marchio dovrà indicare l'anno in cui le prove vengono effettuate.

Art. 5

Sui certificati di prova da rilasciarsi dal banco autoriz-

zato dovranno corrispondersi le seguenti tasse di bollo, comprensive dell'addizionale, mediante apposizione di bollo a punzone sui relativi moduli, da parte degli uffici del registro:

Certificati di prova provvisoria e definitiva:

per revolver, pistole e pistole automatiche L. 0,50
per fucili ad una o più canne » 2,—

Alle tasse di bollo suddette sono pure soggette le armi trasportate dall'estero e provviste di marchio di prova subita presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine per convenzione internazionale considerato banco ufficiale. In tali casi le tasse saranno riscosse in modo virtuale dagli uffici di dogana all'atto della importazione nel Regno, sulla presentazione delle armi già assoggettate al marchio e del certificato di prova per le armi provenienti da Stati presso i quali il rilascio del certificato di prova è obbligatorio.

Art. 6

Chiunque fabbrichi, commerci, esponga in vendita o detenga nei magazzini o negozi armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subita la prova stessa e non ne portino il marchio, sarà punito con la multa da L. 50 a L. 500 per arma.

Art. 7

Le contraffazioni ai marchi dei Banchi di prova saranno punite a sensi dell'articolo 266 Codice Penale.

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia, da ditte private e per il commercio. Non sono applicabili a quelle fabbricate da stabilimenti militari o dall'industria privata per conto dell'Amministrazione Militare.

Art. 9

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, è concesso un anno di tempo a coloro ai quali ne è fatto obbligo dal decreto stesso per far apporre sulle armi o parti di arma da loro possedute il marchio di prova.

Art. 10

Con regolamento da approvarsi mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Economia Nazionale, di concerto col Ministro per la guerra, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione e funzionamento dei banchi di prova, la composizione ed approvazione dei punzoni tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sui banchi in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi.

Art. 11

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini, Corbino, A. Diaz, De Stefani, Oviglio.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2121.

Approvazione del regolamento sull'obbligatorietà della prova per le armi da fuoco portatili.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1925, n. 3)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della prova delle armi da fuoco portatili;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Economia Nazionale, di concerto col Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati l'unito regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, ed i relativi allegati, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Nava - Di Giorgio.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLO.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 gennaio 1925.

Atti del Governo, registro 232, foglio 7. — GRANATA.

Regolamento

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1

La sorveglianza per l'esecuzione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, spetta alle autorità di pubblica sicurezza e alla Regia guardia di finanza, che disporranno per le opportune visite alle fabbriche, officine e negozi.

Art. 2

I fabbricanti che assumono commesse di armi da fuoco per le Amministrazioni militari dovranno farne denuncia al Prefetto della Provincia, ove deve eseguirsi la fabbricazione, il quale stabilirà le cautele che riterrà opportune in relazione alla seconda parte dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152.

Art. 3

Chiunque porti temporaneamente all'estero armi in numero limitato al semplice uso personale, non sarà soggetto, al momento della reintroduzione nel Regno delle armi stesse, agli obblighi di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, purchè si sia premunito di regolare documento doganale di temporanea esportazione.

Art. 4

Le disposizioni del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, non si applicano alle armi destinate a collezioni e musei. Non si applicano neppure alle armi introdotte dall'estero per semplice uso personale, contemplate nell'articolo 9, comma 3°, dei preliminari della tariffa doganale.

TITOLO II.

Modalità delle prove

Art. 5

Tutte le armi devono essere presentate alla prova provviste della marca di fabbrica e del numero di matricola.

Art. 6

Non saranno ammesse alle prove, o punzonate, dopo le prove, le armi o parti d'armi che presentino difetti di materia prima o di lavorazione che dalla direzione del Banco siano giudicati tali, da compromettere la resistenza od il buon funzionamento dell'arma.

Per quanto riguarda il calibro dei fucili e le dimensioni della camera e della sede del collarino fanno base, pel giudizio della direzione del Banco, i dati della tabella di cui all'allegato n. 1.

Art. 7

La prova completa di un fucile da caccia comporterà almeno due tiri: l'uno di prova provvisoria nel corso della lavorazione delle canne, l'altro di prova definitiva quando l'arma è finita in bianco o completamente finita. Tali prove saranno eseguite secondo le prescrizioni della tabella di cui all'allegato n. 2.

La prova provvisoria deve essere eseguita quando la canna o le canne sono finite in bianco sia all'interno che all'esterno.

Tutte le canne presentate alla prova provvisoria dovranno portare la marca di fabbrica ed il numero di matricola; in esse non deve essere praticata la camera. Le canne dovranno essere ad un grado di lavorazione tale che la loro ultimazione non ne comprometta la resistenza.

Se per fucili a più colpi, dovranno essere già state saldate ed aver ricevuto le loro dimensioni esterne ed interne

definitive, compresa la strozzatura. Il loro calibro, però, misurato a circa metà lunghezza della canna, potrà essere di 2/10 di mm. inferiore a quello definitivo, tolleranza concessa per il finimento

Il calibro effettivo delle canne ammesse alla prova verrà impresso sulla parte inferiore e posteriore della canna, nel punto cioè che corrisponde tra il rampone e il tenone.

Nella canna si praticherà quindi, a cura del personale del Banco, l'avvitamento per il vitone a focone, quest'ultimo di 2 mm. di diametro al massimo.

A prova provvisoria superata, sarà impresso sulla canna il relativo marchio come dalla tabella di cui sopra, il quale verrà posto accanto al numero indicante il calibro.

La prova definitiva può essere eseguita a fucili finiti solo in bianco o a fucili completamente finiti e verniciati, con polvere nera o con polvere senza fumo, secondo l'uso al quale essi sono destinati.

Il calibro della canna, misurato sempre a circa metà lunghezza di questa, non dovrà essere maggiore di più di 2/10 di mm. di quello impresso sulla canna al momento della prova provvisoria.

Se la differenza tra i due calibri, di prova definitiva e di prova provvisoria, risulterà superiore ai 2/10 di mm., la prova provvisoria sarà ritenuta nulla e perciò nuovamente eseguita.

A prova definitiva superata, sulla parte posteriore ed inferiore delle canne dei fucili, verranno impressi: il diametro dell'anima, il peso delle canne, la lunghezza ed il diametro anteriore della camera, la strozzatura, il marchio della prova. Sui piani della bascula, verrà impresso il solo marchio di prova.

Per evitare la doppia presentazione al Banco, prima per la prova provvisoria e poi per quella definitiva, specialmente per le ditte lontane dalla sede del Banco, potrà essere concesso che le due prove vengano eseguite una subito dopo l'altra ad arma finita. In tal caso le canne verranno sottoposte prima alla prova provvisoria 1 A bis, poi a quella definitiva.

Art. 8

Qualunque fucile le cui canne siano state aumentate di calibro dopo la prova definitiva, superata con esito positivo, dovrà essere nuovamente sottoposta alla prova definitiva.

I dati impressi sull'arma e relativi al calibro primitivo saranno annullati.

Se la nuova prova avrà esito negativo saranno annullati anche i marchi del Banco.

Art. 9

La prova dei fucili rigati e delle carabine verrà effettuata secondo la tabella di cui all'allegato n. 2 e, a prova superata, il marchio relativo sarà impresso sulla parte posteriore ed inferiore della canna.

Art. 10

La prova delle spingarde sarà effettuata secondo la tabella di cui all'allegato n. 2 e, a prova superata, il marchio verrà impresso sul piano superiore di culatta.

Art. 11

La prova delle pistole automatiche verrà effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova, seguito da tanti colpi con cartuccia ordinaria quanti ne può contenere il caricatore.

La prova delle pistole a rotazione verrà effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova per ogni camera del cilindro.

Le pistole devono essere presentate alla prova completamente ultimate.

A prova superata sarà impresso il marchio, indicato nella tabella di cui all'allegato n. 2, sulla canna, sul carrello e sul fusto.

Art. 12

Le canne soggette alle sanzioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge, sono solo quelle finite in bianco o completamente finite.

Art. 13

Oltre i marchi di cui agli articoli precedenti, su ciascuna arma o parte d'arma stata provata con esito positivo, il Banco apporrà il proprio marchio di riconoscimento che consisterà nello stemma della città ove ha sede il Banco o la eventuale sezione sormontato dalla corona Reale.

Art. 14

I marchi indicati in fac-simile nell'allegato n. 2 vengono equiparati, in ordine all'articolo 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, a quelli dei Banchi di prova esteri autorizzati dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerati ufficiali.

Art. 15

E' fatto divieto di apporre marchi o rilasciare certificati per prove eseguite dal Banco e non contemplate nel presente regolamento.

Art. 16

Le varie polveri usate nelle prove dovranno, in qualunque momento, essere presentate all'ispezione governativa, passata, anche senza preavviso, da agente autorizzato dal Ministero della guerra, il quale potrà prelevare campioni delle polveri per eseguire prove ed analisi.

TITOLO III.

Banchi di prova

Art. 17

L'istituzione di un Banco di prova deve corrispondere ad uno sviluppo della fabbricazione regionale di armi tale da assicurare il suo funzionamento economico.

Data la preesistenza d'un Banco in una regione, potrà

essere consentita, quando fondate ragioni di indole tecnica ed economica lo consiglino, l'istituzione in altre località della stessa regione di sezioni del Banco stesso, le quali dovranno essere regolate dalle disposizioni statutarie e regolamentari del Banco preesistente ed essere sottoposte alla direzione tecnica ed amministrativa del medesimo.

Art. 18

Ciascun banco dovrà essere sistemato in locali adatti e completamente estranei a quelli adibiti alla fabbricazione delle armi o parti di armi che dovranno essere provate al Banco.

Art. 19

Gli Enti o le associazioni, che intendono prendere l'iniziativa della istituzione di un Banco di prova, dovranno farne regolare domanda il Ministero dell'economia nazionale, corredandola dei seguenti documenti:

a) indicazione della località nella quale dovrà sorgere il Banco con le piante del terreno e del fabbricato ed esso destinati;

b) deliberazioni impegnative da parte degli Enti ed associazioni interessate, per le spese di impianto, e per quelle di esercizio del Banco per almeno cinque anni;

c) dimostrazione della necessità dell'istituzione del Banco in quella località, la quale dovrà risultare, oltre che da considerazioni generali sulle condizioni dell'industria, anche dall'impegno di servirsi del Banco da parte di fabbricanti che nell'ultimo triennio abbiano complessivamente avuto una produzione media mensile di 2500 armi, di cui almeno 1500 fucili;

d) statuto del Banco e suo regolamento amministrativo e tecnico.

Art. 20

Ciascun Banco di prova è retto da un Consiglio d'amministrazione e funziona sotto la responsabilità di un direttore.

Art. 21

I componenti il Consiglio d'amministrazione di ciascun Banco sono nominati:

uno dal Ministero dell'economia nazionale;

uno dal Ministero della guerra;

uno dalla Camera di commercio del capoluogo di Provincia in cui ha sede il Banco, qualora essa non figuri già rappresentata quale Ente che ha concorso alla costituzione del Banco;

uno designato dalla Camera di commercio del capoluogo di Provincia ove sia stata stabilita una sezione;

uno designato da ciascuno degli Enti pubblici che contribuiscono al mantenimento del Banco;

due designati dalla Confederazione generale dell'industria da scegliersi tra gli industriali fabbricanti d'armi.

Il Consiglio stesso elegge nel proprio seno il presidente.

I consiglieri dureranno in carica un quadriennio e potranno essere riconfermati.

Art. 22

Al Consiglio d'amministrazione spetta:

1. di curare la gestione finanziaria del Banco e di deliberare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporsi entrambi all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale;

2. di vigilare sul regolare funzionamento del Banco;

3. di determinare il numero, la qualifica e le mansioni specifiche del personale necessario al funzionamento del Banco;

4. di nominare il personale tecnico ed amministrativo con le norme da stabilirsi con il regolamento amministrativo e tecnico;

5. di sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale le tariffe per la prova delle armi, e quelle varianti che ritenesse in seguito necessarie.

Tali tariffe dovranno essere comprensive del costo delle munizioni per la prova e non dovranno invece comprendere

l'importo della tassa di bollo di cui all'articolo 5 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;

6. di predisporre il regolamento interno amministrativo e tecnico che deve disciplinare il servizio del Banco di prova, l'assunzione, gli stipendi e lo stato giuridico del personale.

Detto regolamento sarà compilato tenendo presenti le disposizioni del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, e del presente regolamento, e dovrà essere sottoposto, prima dell'applicazione, all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 23

I Banchi di prova provvedono alle spese per il loro funzionamento:

1. con i proventi derivanti dall'applicazione di una speciale tassa su ogni prova eseguita. L'ammontare della tassa viene fissato con le norme di cui all'art. 22, comma 5;

2. con i contributi ordinari e straordinari assegnati dagli Enti e dalle associazioni che hanno preso l'iniziativa per la costituzione del Banco.

Gli avanzi di gestione definitivamente disponibili devono essere per quattro quinti destinati al miglioramento tecnico del Banco. Una diversa destinazione non può essere data senza il consenso del Ministero dell'economia nazionale. L'altro quinto è destinato ad uno speciale fondo di riserva.

Art. 24

Il direttore di ciascun Banco è nominato, su proposta del Consiglio d'amministrazione, dal Ministero dell'economia nazionale sentito il parere del Ministero della guerra.

Il direttore non potrà essere rimosso dal suo ufficio se non per decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la guerra.

Art. 25

Il personale del Banco non potrà assolutamente attendere

a mansioni e disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco; e per tali si riterranno soprattutto quelle attinenti alle industrie ed al commercio delle armi e delle munizioni.

Art. 26

Ogni Banco di prova deve tenere un registro matricolare dei certificati per le prove dei fucili, carabine, spingarde e canne di rimonta. Detto registro è a madre e due figlie; queste ultime da consegnarsi al presentatore dell'arma. Il certificato contiene:

1. il nome del presentatore;
2. il luogo di fabbricazione;
3. la designazione dell'arma e del suo stato di lavorazione;
4. i dati di cui al precedente articolo 7 e le caratteristiche dell'arma;
5. la data del rilascio del certificato;
6. il numero di matricola dell'arma;
7. le eventuali osservazioni inerenti all'arma e le indicazioni relative alla polvere impiegata ed alla pressione di prova;
8. la firma del direttore ed il bollo del Banco;
9. il bollo a punzone impresso dall'ufficio registro, secondo le norme di cui all'articolo 5 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;
10. il numero progressivo del certificato.

Art. 27

Per le armi corte, per le quali generalmente vengono rilasciati certificati collettivi, il Banco terrà un registro matricolare a madre e figlia, conforme al modello di cui all'allegato n. 3.

Il bollo, inerente alla relativa tassa di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge, sarà apposto sull'apposito cartellino che sarà rilasciato dal Banco per ogni arma provata con esito positivo. Detto cartellino dovrà essere munito del bollo del

Banco di prova e dell'indicazione del numero del certificato collettivo.

Art. 28

La vigilanza sull'amministrazione dei Banchi e sulla osservanza in genere delle disposizioni del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, e di quelle del presente regolamento, è affidata al Ministero dell'economia nazionale il quale la eserciterà anche con visite periodiche e saltuarie dei suoi funzionari alle sedi dei Banchi.

La vigilanza tecnica, in relazione anche alle leggi di pubblica sicurezza e sulle armi, è devoluta al Ministero della guerra che ne terrà informati quelli dell'interno e dell'economia nazionale.

Art. 29

Qualora il Banco non funzioni regolarmente ed i richiami del Ministero dell'economia nazionale non siano valse a rimuovere il cattivo funzionamento, il Ministero stesso ha facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione mercè la nomina di un commissario Regio. L'amministrazione ordinaria deve essere ricostituita nel termine di tre mesi.

Il Ministero stesso può disporre la chiusura definitiva del Banco qualora esso non abbia mezzi sufficienti al proprio mantenimento.

Lo scioglimento e la chiusura, di cui ai precedenti commi, possono emettersi previo parere del Consiglio di Stato.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie

Art. 30

I marchi, apposti dal Banco di Brescia Gardone Valtrompia fino al suo riordinamento in base alle disposizioni del presente regolamento, saranno considerati come marchi apposti da un Banco ufficiale.

Il Banco suddetto, quando sia riordinato ai sensi del presente regolamento, assumerà il titolo di « Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ».

Qualora vengano istituiti altri Banchi, esso assumerà la denominazione di « Primo banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ».

Art. 31

Nel caso che siano costituiti più Banchi di prova, o più sezioni dello stesso Banco, ciascun Banco e ciascuna sezione imprimerà su tutte le armi, presentate per la prova, l'indicazione e lo stemma della città ove ha sede il Banco o la sezione.

Anche i certificati, previsti dal presente regolamento, porteranno l'indicazione e lo stemma di cui sopra.

Art. 32

La consistenza delle armi esistenti al 9 febbraio 1925 presso i commercianti dovrà essere accertata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, che dopo la verifica dovranno apporre visto e bollo sull'ultima pagina scritta del registro di magazzino prescritto dalla legge di pubblica sicurezza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

NAVA

TABELLA Dei calibri nominali, coi limiti in mm. comprendenti ciascun calibro nominale, e delle camere di esplosione dei fucili da caccia ammessi alle prove regolamentari con le dimensioni minime e massime di ciascuna camera:

Num.	CALIBRO	CAMERA				SEDE DEL COLLARINO		
		Valore in mm. dei limiti ammessi	Lungh. nomin.	Lungh. effettiva A	Diametro estr. ant. C	Diametro estr. post. B	Diametro D	Profond. E
4	23,35-23,75	100	101,6 101,7	26,3 26,4	27,70 27,80	30,5 30,6	3,3 3,4	0,8
8	20,80-21,20	82	82,5 82,6	23,2 23,3	23,65 23,75	26,3 26,4	2,95 3,05	0,5
10	19,30-19,70	82	82,5 82,6	21,5 21,6	21,90 22,00	23,7 23,8	1,9 2,0	0,5
10	19,30-19,70	67	73,0 73,1	21,5 21,6	21,85 21,95	23,7 23,8	1,9 2,0	0,5
12	18,10-18,50	75	76,2 76,3	20,3 20,4	20,70 20,80	22,5 22,6	1,9 2,0	0,5
12	18,10-18,50	70	69,8 69,9	20,3 20,4	20,66 20,76	22,5 22,6	1,9 2,0	0,5
12	18,10-18,50	65	65,0 65,1	20,3 20,4	20,64 20,74	22,5 22,6	1,9 2,0	0,5
14	17,20-17,60	65	65,0 65,1	19,4 19,5	19,70 19,80	21,5 21,6	1,75 1,85	0,5
16	16,80-17,20	70	69,8 69,9	18,6 18,7	18,92 19,02	20,7 20,8	1,6 1,7	0,5
16	16,80-17,20	65	65,0 65,1	18,6 18,7	18,90 19,00	20,7 20,8	1,6 1,7	0,5
20	15,60-16,00	70	69,8 69,9	17,4 17,5	17,75 17,85	19,5 19,6	1,55 1,65	0,5
20	15,60-16,00	65	65,0 65,1	17,4 17,5	17,73 17,83	19,5 19,6	1,55 1,65	0,5
24	14,70-15,10	65	63,5 63,6	16,5 16,6	16,80 16,90	18,5 18,6	1,55 1,65	0,5
28	14,00-14,40	65	63,5 63,6	15,6 15,7	15,90 16,00	17,5 17,6	1,55 1,65	0,5
32	12,75-13,15	65	63,5 63,6	14,3 14,4	14,60 14,70	16,2 16,3	1,55 1,65	0,4
410	10,40-10,80	50	50,8 50,9	11,8 11,9	12,05 12,15	13,7 13,8	1,55 1,65	0,4
360	9,20-9,60	45	44,5 44,6	10,55 10,65	10,80 10,90	12,2 12,3	1,3 1,4	0,4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:


Il Ministro per l'economia nazionale

NAVA

BANCO NAZIONALE DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI TABELLA DELLE PROVE OBBLIGATORIE E DEI MARCHI

P R O V A				M A R C H I		N O T E
N.	Calibro	S P E C I E	Pressione di prova in corrispondenza della camera o della polvere Chgr./cm. ²	FAC-SIMILE	Parti dell'arma sulle quali vengono apposti	
1	2	3	4	5	6	7
				Marchio di riconoscimento: Stemma della località in cui risiede la Sez. del Banco, sormontato da corona reale Brescia Gardone (2) V. T.		E' impresso su tutte le armi e canne che abbiano superato la prova.
1	A	Con polvere senza fumo e nera delle CANNE di rimonta				Pressione, marchi e numero dei colpi di prova come per le armi della specie corrispondente. Le canne vengono presentate con la bascula o col calcio completo.
2	B	Con polvere nera dei FUCILI ad avvanca	} 620	PN } o PN FINITO }	Canna, chiusura e codettone	
3	C	Finiti in bianco o Finiti completamente				
4	D	Con polvere senza fumo dei FUCILI non rigati a retrocarica	} 900 (1) pei calibri 16 e superiori 1000 (1) pei calibri inferiori al 16	PSF } o PSF FINITO }	Canna e bascula	La prova richiede due colpi per canna. La pressione del 1. colpo della prova è tale da assicurare alla resistenza della canna, a circa 16 cm. dal vivo di culatta, un margine di sicurezza uguale o superiore a quello stabilito per la culatta provata a 900 oppure a 1000 Chgr./cm. ²
5	E	Finiti in bianco o Finiti completamente				
6	F	Con polvere senza fumo e nera delle ARMI RIGATE	Superiore del 30-50% della pressione sviluppata dalla cartuccia più potente tra quelle normalmente usate e ritenute non pericolose.	PSF o PN } o	Canna, chiusura, fusto, carrello, cilindro	Si presentano per la prova finite completamente. Per le armi corte, la pressione di prova è segnata sul cartellino rilasciato per ciascuna arma.
7	G	Con polvere senza fumo e nera delle PISTOLE uso caccia				Pressione e marchi come per i fucili da caccia, però un colpo per canna.
8	H	Con polvere nera delle SPINGARDE	Quella data dalla carica normale aumentata del 30%.	PN } o	Canna e chiusura	Si presentano per la prova finite completamente.

(1) Pei fucili con camere non più lunghe di m/m 70. Per camere più lunghe, le pressioni di prova sono aumentate in proporzione.
 (2) Nel maggio 1930 la sezione di Brescia è stata trasportata temporaneamente a Gardone V. T., dove si è trasferita anche la Direzione del Banco Nazionale di Prova.
 (Tabella riprodotta da una pubblicazione del Banco del 1930)



Punzoni usati nella sezione del Banco di Prova costituita a CAMERLATA (Como), sezione operante dal 2 febbraio 1925 al 28 febbraio 1926.

REGIO DECRETO LEGGE 7 maggio 1925, n. 714.

Nuove disposizioni sulla obbligatorietà della prova delle armi portatili da fuoco.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 1925, n. 126)

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla prova obbligatoria delle armi portatili da fuoco;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2121, contenente le norme per l'esecuzione dell'anzidetto decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la guerra, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fermo restando nei riguardi dei fabbricanti di armi il termine di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, a coloro che commerciano in armi complete o canne di armi soggette a prova, è concesso un ulteriore termine a tutto il 30 giugno 1925 per fare apporre su di esse il prescritto marchio di prova.

La proroga consentita dal comma precedente non è applicabile alla importazione di armi dall'estero che rimane regolata dall'art. 1 secondo capoverso, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3152.

Senza pregiudizio delle penalità sancite dall'art. 6 del predetto R. decreto, le armi e le canne di armi che, dalla data del 30 giugno 1925, fossero trovate presso i commercianti non punzonate dall'autorità di pubblica sicurezza, saranno sequestrate e inviate, a spese dell'interessato, ai banchi di prova autorizzati, per la prescritta punzonatura. Le armi, dopo essere state punzonate, saranno messe a disposizione degli aventi diritto, previo pagamento dei diritti e rimborso delle spese.

Art. 2

Fino a quando non abbiano vigore le convezioni internazionali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, il Ministro per l'economia nazionale potrà riconoscere provvisoriamente i marchi dei banchi ufficiali di prova di quegli Stati esteri che concedono analogo trattamento al nostro Paese.

Art. 3

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Nava — De' Stefani —
Rocco

Visto il guardasigilli: Rocco

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 27-5-1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 200.

ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA NAZIONALE del 1° giugno 1925 ai Prefetti del Regno e ai Commissari Governativi delle Camere di Commercio dell'Industria sull'« obbligo della prova delle armi da fuoco portatili ».

Col R. Decreto-Legge 30 Dicembre 1923, n. 3152 venne sancito il principio dell'obbligo della prova per tutte le armi prodotte od importate nel Regno. Il decreto stesso concesse un anno di tempo, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai fabbricanti e commercianti di armi per fare apporre dal Banco ufficiale di Brescia sulle armi o parti di armi, da loro possedute, il marchio di prova. Detto termine veniva a scadere col 9 febbraio 1925.

Nel contempo era approvato, con R. Decreto 16 ottobre 1924, n. 2121 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1925, n. 3), il regolamento per l'applicazione del citato Decreto-Legge. Tale regolamento concerne, tra l'altro, le modalità delle prove per le varie armi da fuoco, e disciplina la costituzione ed il funzionamento dei Banchi ufficiali di prova.

Poichè il commercio delle armi da fuoco, a differenza dell'industria della fabbricazione delle armi stesse, che è concentrata nelle Province di Brescia e di Como, è frazionato in tutto il Regno e si esercita anche in piccoli centri, si ravvisò ben presto l'opportunità di concedere ai soli commercianti di armi una proroga al termine stabilito per la presentazione al Banco di Brescia delle armi da marchiare.

A ciò si è provveduto col R. Decreto Legge 7 maggio 1925, n. 714, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1925, n. 126), il quale ha concesso a coloro che commercino in armi complete o canne di armi soggette a prova, un ulteriore termine a tutto il 30 giugno 1925, per fare apporre su di esse il prescritto marchio di prova.

Il decreto stesso stabilisce che le armi, le quali dopo la data anzidetta fossero trovate dalle autorità competenti sprovviste di marchio, saranno sequestrate ed inviate, a spese degl'interessati, al Banco di Brescia per la prescritta punzonatura.

In tal caso le armi, dopo essere state punzionate, saranno restituite agli aventi diritto, previo rimborso delle spese sostenute.

La procedura del sequestro di cui sopra non esclude le penalità comminate dall'art. 6 del Decreto-Legge 30 Dicembre 1923, n. 3152.

Il Decreto-Legge 7 maggio 1925 contiene inoltre opportune disposizioni a riguardo dell'importazione delle armi dall'estero.

Per effetto del Decreto-Legge 30 Dicembre 1923, tutte le armi importate dall'estero sono soggette alla prova presso il Banco di Brescia, qualora non portino il marchio della prova già subita presso un banco autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale. Come è noto, l'unica Convenzione Internazionale esistente in materia è quella stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra il Belgio, la Francia, la Germania e l'Italia, e alla quale poi hanno aderito altri Stati. Allorchè venne emanato il R. Decreto-Legge predetto si riteneva che la Convenzione in parola sarebbe stata presto ratificata; ciò invece non è finora avvenuto, e pertanto, a rigore, anche le armi provenienti dai Paesi firmatari della Convenzione e da quelli che vi hanno successivamente aderito avrebbero dovuto essere inviate al Banco di Brescia per la prova e la conseguente punzonatura.

Una simile linea di condotta, però, sarebbe stata in aperto contrasto con quella adottata da vari Paesi che pure praticano il sistema della prova obbligatoria delle armi da fuoco e, che, in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione predetta, riconoscono provvisoriamente la validità dei marchi dei Ban- chi di prova esteri riconosciuti ufficialmente dai rispettivi Governi. Si sarebbero inoltre eccedute le finalità cui mira

l'istituto della prova obbligatoria delle armi da fuoco sottoponendo ad eccessive restrizioni il commercio delle armi estere.

Ad evitare questi inconvenienti, l'art. 2 del recente Decreto-Legge ha autorizzato il Ministro dell'Economia Nazionale a riconoscere provvisoriamente, fino a quando non sia andata in vigore la Convenzione di Bruxelles o altra Convenzione internazionale che regoli la materia, i marchi dei Ban- chi ufficiali di prova di quegli Stati esteri che concedano analogo trattamento al nostro Paese.

In relazione alla citata disposizione questo Ministero ha autorizzato provvisoriamente la libera importazione delle armi estere provvedute del marchio di prova di uno dei seguenti Ban- chi:

Liegi per il Belgio;

Parigi e S. Etienne, per la Francia;

Suhl e Zella Mehlis, per la Germania;

Eibar, per la Spagna;

Londra e Birmingham, per l'Inghilterra.

Ciò premesso, prego i Signori Commissari Governativi delle Camere di Commercio e Industria affinchè vogliano richiamare la particolare attenzione degli interessati sugli ob- blighi loro imposti dalle anzidette disposizioni.

Prego inoltre i Signori Prefetti di voler disporre, dal canto loro, l'opportuna vigilanza per l'esecuzione dei citati provvedimenti.

Si gradirà un cortese cenno di riscontro e di assicurazione.

IL MINISTRO

Nava

REGIO DECRETO del 15 novembre 1925 **concernente la nuova denominazione del Banco di Prova: « Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili ».**

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R.D. 13 Gennaio 1910, n. 20, riguardante il Banco di Prova per le Armi da fuoco portatili con sede in Brescia e laboratori a Brescia e a Gardone V.T.;

Visti il R.D. Legge 30 Dicembre 1923, n. 3152, ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 16 Ottobre 1924, n. 2121, sull'obbligatorietà della prova delle armi da fuoco portatili;

Su proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Economia Nazionale, di concerto col Ministro della Guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

Il Banco di Prova delle Armi da fuoco portatili con sede in Brescia e laboratori a Brescia e a Gardone V.T. istituito col R.D. 13 Gennaio 1910, n. 20, assume la denominazione di: « **BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARMI DA FUOCO PORTATILI** »

ed è retto dalle disposizioni del R.D. Legge 30 Dicembre 1923, n. 3152, e del Regolamento relativo approvato con R.D. 16 Ottobre 1924, n. 2121.

Il Banco ha la sede amministrativa e la Direzione a Brescia ed ha due Sezioni tecniche per le prove, una a Brescia e l'altra a Gardone V.T.

Art. 2

Alle spese per il funzionamento del Banco si provvede con i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe preventivamente approvate dal Ministero dell'Economia Nazionale per le prove delle armi presentate al Banco stesso a norma dell'art. 22 del citato Regolamento 16 Ottobre 1924, n. 2121.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 15 Novembre 1925.

F.to *Vittorio Emanuele; Mussolini; Belluzzo.*

Registrato alla Corte dei Conti
addì 27 Novembre 1925
Reg. n. 8 Min. Econ. Naz.
Foglio n. 236 F.to *Ausenda*

Il Direttore Capo della Ragioneria
F.to *Forattini*

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186.

Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1960)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, nonchè le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località.

La prova subita deve risultare da appositi marchi impressi dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova già subita

presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.

Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per la importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banche di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.

Art. 2

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa, possono essere istituite sezioni del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la prova di armi da fuoco portatili in altre località dove l'industria di dette armi assumesse una importanza particolare.

Detto decreto deve stabilire che la spesa per l'impianto e per il funzionamento della sezione — in quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie entrate — è a carico degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento.

Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.

Art. 3

Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.

Art. 4

I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provvisti al Banco di prova dal Ministero dell'industria e del commercio e sono conservati alla Zecca di Roma, cui ne è affidata l'esecuzione.

Art. 5

Chi presenta armi da provare al Banco deve essere munito di regolare licenza di fabbricazione rilasciatagli da una delle questure della Repubblica ed inoltre deve depositare presso la Direzione del Banco la propria marca di fabbrica che può essere rifiutata dalla Direzione stessa qualora ne ravvisasse imitazione servile di marchio già depositato da altro fabbricante.

Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozi o relativi magazzini armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subito la prova stessa e non ne portino il marchio, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per arma.

Art. 6

Le contraffazioni ai marchi di prova vengono punite ai sensi del Codice penale.

Art. 7

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché alle armi importate dall'estero per le Forze armate e i Corpi armati dello Stato ovvero destinate a Forze armate estere e fabbricate sotto il controllo di enti tecnici delle Forze armate o dello Stato richiedente.

Art. 8

Con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per l'interno, saranno emanate le norme per la applicazione della presente legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del Banco di prova — nel cui Consiglio di amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati — la composizione ed approvazione dei punzoni-tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul Banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1960

GRONCHI

SEgni — COLOMBO —
GONELLA — ANDREOTTI
— TAVIANI

Visto, *il Guardiasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 ottobre 1964, n. 1612.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 23-2-1965)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa;

Decreta;

TITOLO I

Amministrazione e funzionamento del Banco

Art. 1

Il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili ha sede in Gardone Val Trompia (Brescia).

Con le modalità stabilite dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, possono essere istituite sezioni del Banco in altre località dove l'industria di dette armi assuma particolare importanza.

La istituzione di dette sezioni può essere promossa da enti e associazioni i quali debbono, a tal fine, presentare domanda al Ministero dell'industria e del commercio corredata di documenti idonei a comprovare la necessità dell'istituzione in relazione alla produzione locale di armi, nonché delle deliberazioni con le quali gli enti e associazioni interessati si assumono l'onere della spesa per l'impianto della sezione e quello della spesa per il funzionamento che non possa essere fronteggiata con le entrate della sezione medesima.

I locali del Banco e delle sue sezioni devono essere completamente estranei alle fabbricazioni di armi o parti di armi.

Art. 2

Il Banco nazionale di prova è retto da un Consiglio di amministrazione e funziona sotto la responsabilità di un direttore.

Il Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio, è composto di:

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito;

un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia;

un rappresentante del comune di Brescia;

un rappresentante del comune di Gardone Val Trompia;

due rappresentanti degli industriali fabbricanti di armi;

un rappresentante degli artigiani fabbricanti di armi;

un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Province in cui abbiano sede sezioni del Banco.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il direttore del Banco partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo ed ha le funzioni di segretario.

Il Consiglio si aduna in seduta ordinaria due volte all'anno, entro il mese di marzo e di ottobre, per l'approvazione rispettivamente del conto consuntivo e del bilancio preventivo del Banco. E' convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 3

Il Consiglio di amministrazione:

a) cura la gestione finanziaria del Banco e delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporsi entrambi all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio;

b) vigila sul regolare funzionamento del Banco;

c) determina il numero, le qualifiche e le mansioni del personale necessario al funzionamento del Banco;

d) adotta i provvedimenti relativi al personale tecnico e amministrativo in conformità delle norme stabilite dal regolamento amministrativo e tecnico del Banco;

e) propone al Ministero dell'industria e del commercio le tariffe per le prove delle armi da fuoco portatili, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, numero 186;

f) predispose il regolamento amministrativo e tecnico per la disciplina dei servizi del Banco ed il trattamento giuridico ed economico del personale, da sottoporsi all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.

Art. 4

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, qualora, richiamato all'osservanza di leggi o regolamenti, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze pregiudichino il regolare funzionamento del Banco ed ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Banco è affidata, per un periodo non superiore ad un anno, ad un commissario straordinario, al quale può essere corrisposta, a carico del bilancio del Banco stesso, una indennità la cui misura è stabilita dal Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 5

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Banco; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio adotta i provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione, nelle materie di cui alle lettere b) e d) del precedente art. 3.

Art. 6

Il direttore del Banco è nominato, su proposta del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Ministro per la difesa.

Art. 7

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dal regolamento amministrativo e tecnico del Banco.

E' fatto comunque divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco e, in particolare, di svolgere attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.

Art. 8

Le entrate del Banco sono costituite:

a) dai proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per le prove delle armi da fuoco stabilite ai sensi dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

b) dei contributi ordinari e straordinari degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa per la istituzione del Banco o di sezioni del Banco;

c) di contributi, elargizioni, donazioni e sussidi di qualunque natura.

Art. 9

L'esercizio finanziario del Banco ha inizio col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo riguardano le entrate e le uscite complessive del Banco e delle sue sezioni e contengono anche l'indicazione delle previsioni e dei risultati di gestione separatamente per il Banco e le singole sezioni.

TITOLO II

Prove

Art. 10

Le armi soggette a prova, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, devono essere presentate al Banco provviste del marchio di fabbrica e del numero di matricola.

Art. 11

Non sono ammesse alle prove o punzonate dopo le prove le armi o parti di armi che, a giudizio della Direzione del Banco, presentino difetti di materia prima o di lavorazione tali da compromettere la resistenza o il buon funzionamento dell'arma.

Art. 12

La prova definitiva dei fucili da caccia è effettuata con almeno due tiri con polvere viva, da eseguirsi ad arma completamente finita e pronta per il commercio (prova forzata).

Per i fucili da caccia automatici la prova predetta è seguita dallo sparo di tante cartucce a carica normale, la cui dosatura è fissata dalla Direzione del Banco, quante ne possono essere contenute nel serbatoio o nel caricatore dell'arma.

Le canne in corso di lavorazione possono essere sottoposte alla prova provvisoria che consiste nella esecuzione di uno dei tiri previsti nel primo comma del presente articolo.

Art. 13

A prova completamente effettuata e superata, nella parte posteriore ed inferiore delle canne dei fucili sono impressi i marchi di prova, la lunghezza e il diametro anteriore della camera, il peso delle canne.

I marchi di prova sono impressi anche sui piani della bascula.

I dati relativi al calibro dei fucili ed alle dimensioni della camera e della sede del collarino sono fissati con il regolamento amministrativo e tecnico previsto dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Art. 14

La prova dei fucili rigati e delle carabine è effettuata, di regola, con una cartuccia che sviluppi una pressione superiore di almeno il 30% a quella della cartuccia più potente usata per le singole armi. Quando ciò non sia possibile la prova è eseguita con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dalla Direzione del Banco.

A prova superata i marchi relativi sono impressi sulla parte posteriore e inferiore della canna e sulla incastellatura o sulla bascula.

Per le armi automatiche la prova suddetta è seguita dallo sparo di tante cartucce a carica normale quante ne possono essere contenute nel serbatoio o nel caricatore.

Art. 15

Le armi aventi camere più lunghe di mm. 70 e quindi destinate all'impiego di cariche superiori al normale sono sottoposte alla prova superiore, che si esegue aumentando la pressione della prova forzata fino ad un limite ritenuto opportuno dalla Direzione del Banco.

Art. 16

Le pistole devono essere presentate alla prova completamente ultimate.

La prova delle pistole automatiche è effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova forzata, seguita da tanti colpi con cartuccia normale quanti ne possono essere contenuti nel caricatore.

La prova delle pistole a rotazione è effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova forzata per ogni camera del cilindro.

A prova superata sono impressi i marchi di prova sulla canna, sul carrello o sul cilindro e sul fusto.

TITOLO III

Punzoni, marchi, certificati

Art. 17

I punzoni per imprimere il marchio alle armi provate e i timbri a secco per i certificati sono fabbricati dalla Zecca su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio e la spesa relativa è a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

Art. 18

I marchi del Banco nazionale di prova sono costituiti dallo stemma del comune di Gardone Val Trompia e dalle seguenti sigle:

- a) PSF (polvere senza fumo);
- b) PN (polvere nera);
- c) FINITO.

Lo stemma del comune di Gardone Val Trompia e le sigle di cui alle lettere a), b) e c) sono sormontate dallo stemma della Repubblica; per la prova superiore la sigla di cui alla lettera a) è sormontata da due stemmi della Repubblica.

I fac-simile dei marchi di prova per le diverse armi o per le canne, e le parti dell'arma su cui vengono impressi, sono stabiliti nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 19

Per le prove dei fucili, delle carabine, delle canne basculate e delle canne di rimonta, il Banco deve tenere un registro dei certificati. Il registro è a madre e a due figlie; queste ultime vengono rilasciate al fabbricante.

Il certificato contiene:

- 1) il nome del fabbricante;
- 2) il luogo di fabbricazione;
- 3) l'indicazione dell'arma e della prova effettuata;
- 4) i dati di cui al primo comma del precedente articolo 12 e le caratteristiche dell'arma;
- 5) la data del rilascio limitatamente alla madre ed a una delle figlie del certificato;
- 6) il numero di matricola dell'arma;
- 7) l'indicazione della pressione di prova e della polvere impiegata (nera o senza fumo);
- 8) la firma del direttore e il bollo a secco del Banco;
- 9) il numero progressivo del certificato.

Art. 20

Per le prove delle armi corte il Banco deve tenere un registro dei certificati a madre e figlia.

Il certificato è collettivo e contiene l'indicazione della specie dell'arma, del calibro e della matricola di ciascuna arma. La figlia di detto certificato è rilasciata al fabbricante unitamente ad un certificato individuale per ciascuna arma (cartellino), che contiene l'indicazione della pressione di prova, della matricola dell'arma del numero del certificato collettivo e il bollo a secco del Banco.

TITOLO IV

Esenzioni - Accertamento delle contravvenzioni Controlli

Art. 21

Le disposizioni della legge 23 febbraio 1960, n. 186, non si applicano alle armi destinate a collezioni e musei. Non si applicano neppure alle armi introdotte dall'estero per esclusivo

uso personale, contemplate dall'art. 14, n. 3, delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339.

Art. 22

Le autorità di pubblica sicurezza e la guardia di finanza disporranno per le opportune visite alle fabbriche, officine e negozi e relativi magazzini per l'accertamento delle eventuali contravvenzioni previste dal secondo comma dell'art. 5 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Art. 23

La vigilanza ed il controllo sull'attività e l'amministrazione del Banco sono esercitati dal Ministero dell'industria e del commercio, anche con visite periodiche e saltuarie dei suoi funzionari alla sede del Banco.

La vigilanza tecnica, in relazione alle leggi di pubblica sicurezza sulle armi, è devoluta al Ministero della difesa che ne terrà informati quelli dell'interno e dell'industria e del commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dello Stato. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato MORO — MEDICI — TAVIANI
MERZAGORA ANDREOTTI — REALE

Visto, *il Guardiasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1965

Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 97. — VILLA

Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili

Marchi ufficiali

Numero	Specie della prova	Fac-simile Marchi	Parti dell'arma sulle quali vengono apposti
1	Prova provvisoria su canne sciolte od accoppiate	 	canna
2	Canne basculate (senza calcio)	 	canna e bascula
3	Canne di rimonta in bianco Canne di rimonta finite	  }   FINITO	canna
4	Fucili non rigati a retrocarica: Montati in bianco	  }   FINITO	canna e bascula
5	Finiti completamente	  FINITO	
6	Armi lunghe rigate	 	canna, castello otturatore
7	Armi sottoposte a prova superiore	 	canna e bascula
8	Armi corte	 	canna, fusto, otturatore o cilindro
9	Armi provate con polvere nera	 	canna e codettone

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

BANCO NAZIONALE DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI
ISTITUITO CON R. DECRETO 13-1-1910 N° 20, RIORDINATO CON LEGGE 23-2-1960 N° 186

CERTIFICATO

Rilasciato alla Ditta
per un fucile a 2 canne sottoposto alla prova obbligatoria mediante due colpi per canna,
con cartucce a polvere senza fumo sviluppano la pressione di 900 Kg/cm²

CALIBRO	NUMERO DI MATRICOLA	PESO CANNE IN Kg	DIAMETRO DELLA CANNA A 23 cm DALLA CULATTA		STROZZATURA		DIMENSIONI CANNE IN mm	
			DESTA - INF.	SINISTRA - SUP.	DESTA - INF.	SINISTRA - SUP.	DIAM.	LUNGH.

N° 182497 / A

Il Direttore del Banco di Prova

Giuseppe Falga

Mod. N. 8



BANCO NAZIONALE DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI

Istituto con R.D. 13-1-1910 N. 20 - Riordinato con leggi 23-2-1960 N. 186 e 14-3-1968 N. 317

GARDONE VALTROMPIA - (Brescia) - ITALIA

CERTIFICATO COLLETTIVO N.

Rilasciato alla Ditta:

per i sottoelencati fucili sottoposti alla prova obbligatoria mediante due colpi per canna con cartucce a polvere senza fumo sviluppano la pressione a fianco indicata e come da punzoni ufficiali impressi sulle armi.

Significato delle sigle: F₁ = fucile a 1 canna - F₂ = a 2 canne giustapposte
S = sovrapposti - A = automatici - R = a ripetizione - SC = prova solo canna

RP = fucile riprovato - RM = prova canna rimonta.

CALIBRO E TIPO	NUMERO DI MATRICOLA	PESO CANNE Kg.	DIAMETRO IN mm. A 23 cm. DALLA CULATTA		PROF. CAMERA mm.	Press. Prova in Kg/cm ²
			CANNA DEST. O INF.	CANNA SIN. O SUP.		

BANCO NAZIONALE DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI
TABELLA DELLE PROVE OBBLIGATORIE E DEI MARCHI

M n. 5

N	SPECIE DELLA PROVA	PRESSIONE DI PROVA IN Kg/cm ²	FACSIMILE DEI MARCHI	Parti dell'arma sulle quali vengono apposti	NOTE
1	Prova provvisoria su canne sciolte od accoppiate	1100	PSF	Canna	Su tutte le armi che abbiano superato favorevolmente la prova viene impresso lo stemma di Gardone V. T. surmontato dalla stella della Repubblica Italiana.
2	CANNE basculate (senza calcio)		PSF	Canna e bascula	
3	CANNE di rimonta	900 per calibri 16 e superiori 1000 per calibri inferiori al 16	PSF PSF RM	Canna	La pressione delle cartucce di prova viene rilevata in corrispondenza al 1° crusher posto a 17 mm dal vivo di culatta.
4	FUCILI non rigati a retrocarica		PSF	Canna e bascula	Significato delle sigle che possono eventualmente apparire a fianco del quadro delle caratteristiche dimensionali: SC - prova delle sole canne RP - fucile sottoposto a riprova. RM - prova di canna di rimonta.
5	Finiti in bianco Finiti completamente		PSF PSF RM	Canna e bascula	
6	ARMI LUNGHE RIGATE	Superiore del 30-50% alla pressione sviluppata dalla cartuccia più potente fra quelle normalmente usate e ritenute non pericolose.	PSF	Canna, carcassa, otturatore	Strozzature: * = da 9 a 11 decimi ** = da 7 a 8 decimi *** = da 4 a 6 decimi **** = da 2 a 3 decimi CL = 1 decimo e cilindrica
7	PROVA SUPERIORE (obbligatoria per i fucili con canne più lunghe di 70 mm.)	1200	PSF	Canna e bascula	
8	ARMI CORTE	Superiore del 30-50% alla pressione sviluppata dalla cartuccia più potente fra quelle normalmente usate e ritenute non pericolose.	PSF	Canna, fusto, otturatore o cilindro	
9	ARMI PROVATE con POLVERE NERA	620	PN	Canna, fusto, otturatore o cilindro	

SENDOLO 898/104

Fac-simile del certificato di prova per fucili a 2 canne in uso fino al 24 aprile 1968.

Fac-simile del certificato collettivo per fucili a canne lisce in vigore dal 26 aprile 1968.

LEGGI 14 marzo 1968, n. 317.

Modificazione alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 dell'8 aprile 1968)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è sostituito dal seguente:

« La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o per le armi provate, di pertinenza di una singola ditta ».

Art. 2

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è aggiunto il seguente comma:

« Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia può chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

Moro — Andreotti

Visto, il Guardasigilli: *Reale*

LEGGE 14 marzo 1960 n. 317
Modificazione alla legge 23 febbraio 1960 n. 186 concernente l'attribuzione della personalità della banca di fuoco portuale
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale A. 91 della serie 1960)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960 n. 186 è sostituito dal seguente:
"Le prove sulle quali deve risultare la capacità tecnica, finanziaria ed amministrativa della banca o della sezione che l'ha costituita, occorrendo del Banco o della sezione predetta, può essere rilasciata anche un certificato per l'anno o per la metà dell'anno di pertinenza di una singola banca o"

Art. 2
Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960 n. 186 è aggiunto il seguente comma:
"Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Garborg Val Tronchia può chiedere al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato che le prove portuali siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione di quella impresa interessata, disponendo a tal fine l'ispezione del Banco o della sezione, di locali adibiti, risultanti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio inamovibile del Banco o della sezione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque scetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1960

SARAGAT

Il Guardasigilli: Dele
Moro - Anselmi

ALLEGATO

FACSIMILI DEI MARCHI
DEI BANCHI DI PROVA STRANIERI
RICONOSCIUTI DAL GOVERNO ITALIANO

(vedi art. 1 della legge n. 186 del 23-2-1960)

A U S T R I A
Banchi di Prova di VIENNA e FERLACH

VIENNA FERLACH

Prova provvisoria delle canne.



Prova obbligatoria e definitiva con polvere nera.
Vale per tutte le armi.



Prova obbligatoria e definitiva con polvere senza
fumo per tutte le armi destinate all'impiego di car-
tucce a polvere senza fumo.



Prova superiore facoltativa dei fucili da caccia a
canne lisce.



BELGIO

Banco di Prova di LIEGI

Fucili lisci ad avancarica	Prova obbligat.	ordinaria	canna	
			vitone di culatta	
		superiore	canna	
			vitone di culatta	
Fucili lisci a retrocarica	Prova provvisoria facoltativa della canna			
				
	Prova obbligat.	canna	ordinaria	
		congegno di chiusura	superiore	
Carabine da sala	Prova con polvere nera	canna		
		congegno di chiusura		
	Prova con polvere senza fumo	canna		
		congegno di chiusura		
Fucili e carabine a canna rigata	Prova obbligatoria	canna		
		congegno di chiusura		

Revolvers	Prova con polvere nera	canna-castello	
		tamburo	
Pistole automatiche	Prova con polvere senza fumo	canna - castello - tamburo	
		canna	
Pistole per cartucce « Flobert » o per cartucce da revolvers	Prova con polvere nera	parti sottoposte alla prova	
		canna	
Armi straniere	Prova con polvere senza fumo	parti sottoposte alla prova	
		canna	
Armi da guerra	canna	parti sottoposte alla prova	
		parti sottoposte alla prova	

I pezzi sottoposti al trattamento di tempera dura possono essere punzonati così



CECOSLOVACCHIA

Banco di Prova di PRAGA

Prova degli apparecchi la cui sorgente d'energia è la polvere da sparo, come i congegni d'allarme di calibro superiore a 7 millimetri, gli attrezzi fissachiodi e le pistole da mattazione.

Prova delle loro canne e della loro chiusura quando questi pezzi sono presentati separatamente.



1

Prova delle armi ad aria compressa, a molla, e a gas.



2

Prova delle canne non finite dei fucili da caccia.



3

Prova dei fucili da caccia a canne lisce, delle pistole a canna liscia per cartucce a pallini, delle carabine e delle pistole Flobert o da sala, oppure delle canne e dei congegni di chiusura di queste armi presentati separatamente.




4

Prova delle armi rigate: carabine da caccia e di piccolo calibro, delle pistole e dei revolvers (salvo le pistole per cartucce a pallini), della canna e del congegno di chiusura di queste armi presentati separatamente.



5

Prova delle cartucce, delle cariche, dei proiettili, dei bossoli e degli inneschi presentati separatamente. Il marchio è applicato sull'ultimo imballaggio interno.



Osservazioni

- I fucili a canne miste (lisce e rigate) portano i punzoni n. 4 e n. 5.
- Gli apparecchi per prove balistiche portano il punzone della categoria dell'arma alla quale corrispondono
- L'altezza dei punzoni n. 3 e n. 4 è sempre di 5 millimetri. Quella dei punzoni n. 1, 2 e 5 può variare da 3 a 5 millimetri, secondo lo spazio disponibile sull'arma.

C I L E

Banco di Prova di SANTIAGO DEL CILE

Punzone unico per tutte le armi.



FRANCIA

Banco di Prova di PARIGI

Prove obbligatorie

Prova ordinaria con polvere nera delle armi finite.



Prova ordinaria con polvere senza fumo delle armi finite.



Prova superiore con polvere senza fumo delle armi finite.



Punzone supplementare usato a indicare le armi in stato di finimento completo (« état de livraison »).



Prova delle armi lunghe a canna rigata.



Prova delle armi corte.



Prove facoltative

Prova ordinaria delle canne assiemate e finite.



Doppia prova delle canne assiemate e finite.



Tripla prova delle canne assiemate e finite.



Banco di Prova di SAINT-ETIENNE

Prova ordinaria con polvere nera delle armi finite.



Prova ordinaria con polvere senza fumo delle armi finite.



Prova superiore con polvere senza fumo delle armi finite.



Punzone supplementare usato per indicare le armi provate in stato di finimento completo (« état de livraison »).



Punzone applicato sulle armi riprovate con polvere nera.




Punzone applicato sulle armi riprovate con polvere senza fumo.



Prova delle armi lunghe a canna rigata.



Prova delle armi corte.



Prove facoltative

Prova ordinaria delle canne assiemate e finite.



Doppia prova delle canne assiemate e finite.



Tripla prova delle canne assiemate e finite.



REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

(Germania Occidentale)

(secondo la Legge Federale sulle armi-BUNDESWAFFEN-GESETZ- del 26 novembre 1968)

Prova provvisoria dei fucili da caccia a canna liscia e dei fucili a canna doppia o tripla (fucili combinati).



Prova definitiva con polvere senza fumo. Vale per tutte le armi.



Prova definitiva con polvere nera. Vale per tutte le armi.



Prova facoltativa per attrezzi che utilizzano cartucce caricate a polvere da sparo e non soggetti a prova obbligatoria.



Punzone di riprova.



Punzone riservato alla prova delle armi « Flobert », delle armi da fuoco d'impiego speciale e degli altri apparecchi di tiro.



Marchio per armi da fuoco in cui l'energia cinetica non è superiore a 0,75 kpm (art. 9)




Armi per la propulsione dei cui proiettili viene usata una miscela fluida infiammabile o gassosa, oppure una carica propellente.



Apparecchi destinati alla prova di munizioni a carica forzata.



Punzoni distintivi dei differenti Banchi di Prova Tedeschi




Ulm



Hannover



Kiel



Monaco



Colonia

INGHILTERRA

Banco di Prova di LONDRA

Prova provvisoria della canna.



Prova definitiva delle armi destinate all'impiego di munizioni caricate con polvere senza fumo.

sul meccanismo



sulla canna



Prova definitiva delle armi destinate alla sola polvere nera.



NOT NITRO

Prova speciale rinforzata.



Riprova.



Banco di Prova di BIRMINGHAM

Prova provvisoria della canna.



Prova definitiva delle armi destinate all'impiego di munizioni caricate con polvere senza fumo.



Prova definitiva delle armi destinate alla sola polvere nera.



BLACK POWDER

Prova speciale rinforzata.



Riprova.



Osservazioni

(valide per i marchi di entrambi i Banchi inglesi)

- La pressione di servizio per la quale l'arma è stata provata è espressa in tonnellate per pollice quadrato ed è punzonata sulla canna.
Esempio: 3 tons.
- Il calibro nominale e la profondità della camera sono egualmente punzonati sulla canna.
Esempio: 12 - 2 1/2".

SPAGNA

Banco di Prova di EIBAR

Punzone distintivo del Banco di Prova di Eibar, applicato su tutte le armi.



Prova delle armi ad avancarica.



Prova provvisoria delle canne.



Prova definitiva con polvere nera dei fucili a canne lisce.



Prova facoltativa alla polvere viva dei fucili a canne lisce.



Prova rinforzata supplementare facoltativa alla polvere viva dei fucili a canne lisce.



Prova dei fucili e delle carabine a canna rigata.



Prova delle carabine da sala.



Prova delle pistole non automatiche.



Prova dei revolvers.



Prova delle pistole automatiche.



Prova delle armi straniere che portano punzoni non riconosciuti dalla Convenzione Internazionale.



Punzone applicato su tutte le armi di dimensioni normali che impiegano munizioni comuni.



Banco di Prova di BIRMINGHAM

Prova provvisoria della canna.



Prova definitiva delle armi destinate all'impiego di munizioni caricate con polvere senza fumo.



Prova definitiva delle armi destinate alla sola polvere nera.



BLACK POWDER

Prova speciale rinforzata.



Riprova.



Osservazioni

(valide per i marchi di entrambi i Banchi inglesi)

— La pressione di servizio per la quale l'arma è stata pro-

vata è espressa in tonnellate per pollice quadrato ed è punzonata sulla canna.

Esempio: 3 tons.

— Il calibro nominale e la profondità della camera sono egualmente punzonati sulla canna.

Esempio: 12 - 2 1/2".

SPAGNA

Banco di Prova di EIBAR

Punzone distintivo del Banco di Prova di Eibar, applicato su tutte le armi.



Prova delle armi ad avancarica.



Prova provvisoria delle canne.



Prova definitiva con polvere nera dei fucili a canne lisce.



Prova facoltativa alla polvere viva dei fucili a canne lisce.



Prova rinforzata supplementare facoltativa alla polvere viva dei fucili a canne lisce.



Prova dei fucili e delle carabine a canna rigata.



Prova delle carabine da sala.



Prova delle pistole non automatiche.



Prova dei revolvers.



Prova delle pistole automatiche.



Prova delle armi straniere che portano punzoni non riconosciuti dalla Convenzione Internazionale.



Punzone applicato su tutte le armi di dimensioni normali che impiegano munizioni comuni.

